

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO DEPLANO

Seduta del 08/09/2025

FATTO

Parte ricorrente espone: i.) di aver stipulato un primo contratto di finanziamento (**93) con l'Intermediario convenuto in data 11 aprile 2014; ii.) di aver estinto detto finanziamento a settembre 2019, in corrispondenza della rata n. 65/120; iii.) di aver stipulato un secondo contratto di finanziamento (**96) in data 11 aprile 2014; iv.) di aver estinto detto finanziamento a febbraio 2024, in corrispondenza della rata n. 118/120.

Parte convenuta rileva di aver operato e gestito entrambi i rapporti contrattuali, ivi compresa la fase di estinzione anticipata, in aderenza alla normativa primaria e a precise norme regolamentari.

Con riferimento al primo contratto di cui sopra (**93) il ricorrente, a titolo di equo rimborso degli oneri a séguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125 *sexies* t.u.b., chiede 4.054,60 (quattromilacinquantaquattro/sessanta) euro. Chiede inoltre la restituzione della penale di estinzione anticipata.

Con riferimento al secondo contratto di cui sopra (**96), il ricorrente, a titolo di equo rimborso degli oneri a séguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125 *sexies* t.u.b., chiede 215,30 (duecentoquindici/trenta) euro.

Chiede inoltre il pagamento delle spese legali.

Parte convenuta insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Occorre anzitutto premettere che l'art. 125-*sexies*, co. 1, t.u.b. ha trasposto nell'ordinamento italiano l'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio. Occorre inoltre premettere che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18 (c.d. sentenza *Lexitor*), ha stabilito che "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Secondo quanto è stato successivamente chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dal tale decisione della Corte di giustizia è direttamente e immediatamente applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente alla sua pubblicazione e non solo a quelli successivi.

Nel rispetto di quanto deciso dalla Corte di Giustizia nella c.d. sentenza *Lexitor*, l'art. 125-*sexies*, co.1., cit. è stato quindi novellato dall'art. 11-*octies*, co. 1, del d.l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021, in vigore dal 26 maggio 2021.

Nondimeno, per i contratti sottoscritti prima di tale data, l'art. 11-*octies*, co. 2, del suddetto d.l. n. 73/2021, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale.

Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2023, ha riconosciuto la non conformità di queste ultime disposizioni con il principio di diritto affermato nella c.d. sentenza *Lexitor*. L'art. 11-*octies*, co. 2, cit. è stato perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto di ostacolo all'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea dell'art. 125-*sexies*, co. 1, cit., con conseguente violazione degli impegni assunti dallo Stato nei confronti della stessa Unione Europea, e perciò degli artt. 11 e 117, co. 1, Cost.

Da ultimo, quindi, mediante l'art. 27, co. 1, del d.l. n. 104/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2023, in vigore dal 10 ottobre 2023, i periodi secondo e seguenti dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit. sono stati sostituiti dalla seguente previsione: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

Occorre concentrare l'attenzione sul primo contratto sottoscritto (**93).

In base alla data di sottoscrizione del contratto (anteriore al 25 luglio 2021), la controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* t.u.b. nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-*octies*, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27, d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi, adottato a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-*octies*, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- per i costi recurring: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up front: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 3548 del 31 marzo 2017 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto *recurring* le commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento. Ha ritenuto *up front* le commissioni della mandataria per il perfezionamento del contratto.

Ha condannato al rimborso degli oneri assicurativi secondo i conteggi effettuati dalle Compagnie assicuratrici.

Le provvigioni dell'intermediario del credito sono recurring quando l'intermediario del credito è un Intermediario ex art. 106 t.u.b. e non è presente agli atti l'allegato al SECCI (Decisione n. 58 del 04.01.2018).

Se, invece, pur essendo intervenuto un intermediario ex art. 106 t.u.b., è presente agli atti l'allegato al SECCI che delimita l'attività svolta da tale soggetto alla fase di perfezionamento del finanziamento, il Collegio ha ritenuto up front le provvigioni dell'intermediario del credito (Decisione n. 22084 del 26.09.2019).

Nel caso in cui, infine, l'Intermediario del credito sia un agente in attività finanziaria, il Collegio considera sempre *up front* le commissioni dell'intermediario del credito (Decisione n. 12720 del 12.10.2017).

In presenza di specifica domanda, anche gli interessi corrispettivi devono essere rimborsati secondo il criterio *pro rata temporis* (Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6885 e 6888 del 03.05.2022).

Nel caso in esame, l'intermediario del credito riveste la qualifica di agente in attività finanziaria.

Quanto agli oneri assicurativi, parte ricorrente risulta aver preso visione, per entrambe le polizze, delle CGA, prodotte dall'Intermediario.

Le compagnie hanno quantificato, e affermato di aver provveduto a rimborsare, le frazioni di premio.

Per gli oneri assicurativi è stato dunque valorizzato il criterio contrattuale, tenuto conto del consolidato orientamento dell'Arbitro, cui rimanda il Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525 del 2019.

Alla luce dei conteggi di cui alla presente tabella, il ricorrente ha diritto al rimborso di séguito indicato, salvo arrotondamenti:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	65
rate residue		55

TAN	▶	6.00%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	45.83%
- in proporzione alla quota interessi	23.45%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
	▼	▼			▼	
	interessi (recurring)	€ 8,319.25	€ 3,812.99	€ 1,951.08	€ 1,951.40	€ 1,861.59
	comm perfezionamento (up front)	€ 667.20	€ 305.80	€ 156.48	€ 0.00	€ 156.48
	comm gestione (recurring)	€ 667.20	€ 305.80	€ 156.48	€ 305.80	€ 0.00
	provw intermed credito (up front)	€ 2,668.80	€ 1,223.20	€ 625.90	€ 0.00	€ 625.90
	premio vita ...	€ 435.34	€ 199.53	€ 102.10	€ 165.93	€ 0.00
	premio impiego [IMPONIBILE] ...	€ 988.71	€ 453.16	€ 231.88	€ 215.60	€ 0.00
	rimborsi senza imputazione				€ 0.00	€ 0.00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 2,643.97
interessi legali						1

Quanto alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, richiamate le decisioni nn. 5909 del 2020 e 11679 del 2021 del Collegio di coordinamento, dal conteggio estintivo sopra riportato, risulta che l'Intermediario ha addebitato a titolo di penale di anticipata estinzione l'importo di 133,38 euro.

Considerato che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore ad un anno e che il debito residuo era superiore a 10.000 euro, non sembra ricorrere alcuna delle ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo di cui all'art. 125 *sexies*, comma 3, t.u.b.

Dall'esame del conteggio estintivo sopra riportato, risulta che l'importo rimborsato in anticipo sia stato pari a 13.032,80 euro (non si considerano le quote insolute in quanto già scadute alla data del conteggio e si detraggono i rimborsi effettuati).

L'Intermediario ha quindi applicato la penale in misura superiore a quella massima dell'1% dell'importo rimborsato in anticipo sulla base del conteggio estintivo.

In caso di applicazione della commissione di anticipata estinzione in misura superiore al limite dell'1% dell'importo rimborsato in anticipo, il Collegio di Roma ha ritenuto l'illegittimità dell'addebito, disponendone la restituzione integrale (Coll. Roma, dec. n. 8414 del 2020). Tuttavia, occorre detrarre quanto riconosciuto dall'Intermediario, in sede di riscontro al reclamo, a titolo di rimborso parziale della penale.

È dunque dovuto il rimborso di 130,33 euro, ulteriori rispetto a quanto indicato nella tabella di cui sopra.

Occorre adesso concentrare l'attenzione sul secondo contratto sottoscritto (**96).

In base alla data di sottoscrizione del contratto (anteriore al 25 luglio 2021), la controversia è regolata dall'art. 125 *sexies* t.u.b. nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11 *octies*, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27, d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi, adottato a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-*octies*, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- per i costi *recurring*: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up front*: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 3548 del 31.03.2017 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto *recurring* le commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento. Ha ritenuto *up front* le commissioni della mandataria per il perfezionamento del contratto.

Ha condannato al rimborso degli oneri assicurativi secondo i conteggi effettuati dalle Compagnie assicuratrici.

Le provvigioni dell'Intermediario del credito sono *recurring* quando l'Intermediario del credito è un Intermediario ex art. 106 t.u.b. e non è presente agli atti l'allegato al SECCI (Decisione n. 58 del 04.01.2018). Se, invece, pur essendo intervenuto un intermediario ex art. 106 t.u.b., è presente agli atti l'allegato al SECCI che delimita l'attività svolta da tale soggetto alla fase di perfezionamento del finanziamento, il Collegio ha ritenuto *up front* le provvigioni dell'intermediario del credito (Decisione n. 22084 del 2019). Nel caso in cui, infine, l'intermediario del credito sia un agente in attività finanziaria, il Collegio considera sempre *up front* le commissioni dell'intermediario del credito (Decisione n. 12720 del 2017).

In presenza di specifica domanda, anche gli interessi corrispettivi devono essere rimborsati secondo il criterio *pro rata temporis* (Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6885 e 6888 del 2022).

Anche in questo caso l'Intermediario del credito riveste la qualifica di agente in attività finanziaria.

Quanto agli oneri assicurativi, parte ricorrente risulta aver preso visione, per la sola polizza impiego, delle CGA, prodotte dall'intermediario.

Per quanto concerne la polizza vita, invece, non è disponibile in atti il modulo di adesione attestante la presa visione ed accettazione delle condizioni di rimborso (è presente solo un modulo in tema di trattamento dati personali e relativa informativa), sicché esso è dovuto in proporzione lineare (v. infra, tabella).

Per gli oneri assicurativi è stato dunque valorizzato il criterio contrattuale, tenuto conto del consolidato orientamento dell'Arbitro, cui rimanda il Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525 del 2019.

durata del finanziamento ▶		120
rate scadute ▶		118
rate residue		2
TAN ▶		6.20%
		% restituzioni
		- in proporzione lineare 1.67%
		- in proporzione alla quota interessi 0.05%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
	interessi (recurring)	€ 8,083.31	€ 134.72	€ 4.05	€ 4.85	€ 129.87
	comm perfezionamento (up front)	€ 631.20	€ 10.52	€ 0.32	€ 0.00	€ 0.32
	comm gestione (recurring)	€ 631.20	€ 10.52	€ 0.32	€ 10.52	€ 0.00
	prov intermed credito (up front)	€ 2,524.80	€ 42.08	€ 1.26	€ 0.00	€ 1.26
	premio vita (recurring)	€ 411.85	€ 6.86	€ 0.21	€ 0.00	€ 6.86
	premio impiego [IMPONIBILE] (recurring)	€ 1,519.88	€ 25.33	€ 0.76	€ 0.00	€ 0.00
	rimborsi senza imputazione				€ 0.00	€ 0.00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 138.31
interessi legali						1

Non sono dovute le spese legali in ragione della serialità della controversia.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.913,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA